



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 03-09-2018 (punto N 18)

Delibera N 979 del 03-09-2018

Proponente
MARCO REMASCHI
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Dirigente Responsabile Gennaro GILIBERTI
Estensore MADDALENA GUIDI
Oggetto

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico naturale dei prodotti della Vendemmia 2018 destinati a diventare Vini ad Indicazione Geografica Protetta (IGP) e Vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP)

Presenti
ENRICO ROSSI VITTORIO BUGLI VINCENZO CECCARELLI
STEFANO CIUOFFO FEDERICA FRATONI MARCO REMASCHI
STEFANIA SACCARDI MONICA BARNI

Assenti
CRISTINA GRIECO

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	elenco vini 1
B	Si	Cartaceo+Digitale	elenco varietà vite

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare l'articolo 80 (Pratiche enologiche e metodi di analisi) e l'allegato VIII (Pratiche enologiche di cui all'articolo 80) del sopra citato regolamento (UE) n. 1308/2013, in cui sono dettate, tra l'altro, le disposizioni in materia di arricchimento (limiti e operazioni ammesse);

Vista la lettera A dell'allegato VIII del regolamento (UE) n.1308/2013 sopra citato, che prevede, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, che gli Stati membri possano autorizzare un aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti da varietà di uve da vino classificabili in conformità dell'art. 81;

Visto il Regolamento (CE) n. 606 del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche, fra cui l'arricchimento e le relative restrizioni;

Vista la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino", ed in particolare l'articolo 10 comma 2, in cui viene stabilito che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, le Regioni possono autorizzare annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino destinato alla produzione di vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico con o senza IGP e DOP (di seguito "arricchimento");

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 2012 ed in particolare il comma 4 dell'articolo 2, che stabilisce che le regioni autorizzano, ai sensi dell'allegato II, sezione A, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 606/2009, l'arricchimento della partita (cuvée) nei luoghi di elaborazione dei vini spumanti, individuando le zone e le varietà di vite per le quali ciò sia giustificato dal punto di vista tecnico;

Considerato che le operazioni di arricchimento vengono autorizzate dalle Regioni previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso, e che le Regioni devono conservare la documentazione attestante l'accertamento delle condizioni climatiche, a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali;

Considerato che le operazioni di arricchimento devono essere effettuate nel limite massimo di 1,5% vol e con le modalità previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, citata nel presente atto, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione;

Preso atto che alla lettera B, punto 7 lettera b dell'allegato VIII del regolamento (UE) n.1308/2013 sopracitato è previsto che in deroga alle disposizioni del punto 6 della medesima lettera B gli stati membri possano portare il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti di cui al punto 6 per la produzione dei vini a Denominazione di Origine ad un livello che essi determinano;

Visto il Rapporto sull'andamento meteorologico relativo alla campagna vendemmiale 2018 redatto dal Settore Idrologico della Direzione della Regione Toscana " Difesa del suolo e protezione civile", nonché la relazione del Settore "Servizio Fitosanitario regionale di vigilanza e controllo agroforestale", agli atti presso il competente Settore "Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione";

Considerato che il clima in Toscana da aprile a agosto, ha presentato un andamento particolarmente piovoso nelle principali aree viticole regionali, manifestando periodi con piogge intense e prolungate nelle fasi fenologiche dal germogliamento all'allegagione e successivamente nella fase di

ingrossamento degli acini, con temperature medie da metà aprile intorno ai 15° C, e temperature massime su valori prossimi ai 30° C, con picchi nelle ultime due settimane di luglio con valori fra i 35 e i 38° C;

Considerato che l'andamento climatico sopra descritto, ha favorito lo sviluppo di infezioni peronosporiche su tutto il territorio regionale, causando danni significativi oltre che alle foglie, anche (e soprattutto) ai grappoli in fase di sviluppo;

Considerato che le piogge e l'umidità hanno favorito l'avvio precoce di infezioni di *Botrytis cinerea* sia sui germogli che - dalla fase di completa allegagione - anche sui grappoli, e che tali infezioni, oltre a causare un danno diretto, hanno posto le condizioni per l'insorgenza di malattie ancor più dannose, che si presentano all'invasatura;

Visto che, per le motivazioni sopra citate, sussistono condizioni che potrebbero non consentire una buona maturazione degli acini;

Considerato che alcune fra le Organizzazioni professionali agricole e cooperative ed alcuni Consorzi hanno richiesto l'adozione urgente dell'atto per l'attivazione della pratica dell'arricchimento, al fine di non compromettere la qualità della produzione vitivinicola, come da documentazione agli atti del Settore;

Ritenuto opportuno, in considerazione della situazione sopra descritta, autorizzare il ricorso all'arricchimento dei prodotti della vendemmia 2018 di seguito elencati;

- tutti i prodotti destinati ad essere qualificati e designati con le denominazioni di origine protette toscane (per tutte le tipologie previste dai disciplinari di produzione, anche in riferimento alle eventuali sottozone o menzioni geografiche aggiuntive);
- tutti i prodotti destinati ad essere qualificati e designati con le indicazioni geografiche protette toscane (per tutte le tipologie previste dai disciplinari di produzione, anche in riferimento alle eventuali menzioni geografiche aggiuntive);
- tutti i prodotti destinati ad essere qualificati e designati come vino;

Ritenuto altresì opportuno autorizzare il ricorso all'arricchimento sull'intero territorio regionale e per tutte le varietà di vite atte alla produzione di uva da vino idonee alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana;

Ritenuto altresì opportuno avvalersi della possibilità prevista alla lettera B, punto 7, lettera b dell'allegato VIII del regolamento (UE) n.1308/2013, fissando a 14% vol il titolo alcolometrico volumico totale massimo dei prodotti arricchiti destinati alla produzione dei vini a DOP;

Ritenuto altresì di autorizzare il ricorso all'arricchimento della partita (*cuvée*) nei luoghi di elaborazione dei prodotti atti a diventare vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti aromatici e vini spumanti di qualità a DOP per mosti e vini ottenuti da uve delle varietà idonee alla coltivazione in Regione Toscana, raccolte nel territorio regionale, purché nessun componente della partita sia già stato arricchito e purché l'incremento del titolo alcolometrico totale non superi l'1,5% vol;

a voti unanimi

DELIBERA

1) che, per quanto riportato in narrativa, su tutto il territorio regionale è autorizzato l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (di seguito arricchimento) dei prodotti della vendemmia 2018 destinati a diventare vini, vini a Indicazione Geografica Protetta (IGP) e vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP), nel limite massimo di 1,5% vol e con le modalità previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale;

2) che, relativamente ai vini a Denominazione di origine Protetta (DOP) e a Indicazione Geografica Protetta (IGP), fatte salve eventuali misure più restrittive previste nei rispettivi disciplinari di

produzione, l'arricchimento è consentito per tutti i prodotti destinati ad essere qualificati e designati con le denominazioni di origine toscane e indicazioni geografiche tipiche, dettagliate in allegato A, parte integrante del presente atto, con riferimento a tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dai disciplinari di produzione;

3) che l'arricchimento è consentito per tutte le varietà di vite atte a produrre vino idonee alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana riportate in allegato B, parte integrante del presente atto;

4) di autorizzare il ricorso all'arricchimento della partita (*cuvée*) nei luoghi di elaborazione dei prodotti atti a diventare vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti aromatici e vini spumanti di qualità a DOP per mosti e vini ottenuti da uve delle varietà idonee alla coltivazione in Regione Toscana, raccolte nel territorio regionale, purché nessun componente della partita sia già stato arricchito e purché l'incremento del titolo alcolometrico totale non superi l'1,5% vol;

5) di fissare, ai sensi della lettera B punto 7 lett. b) dell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 1308/2013, a 14% vol il titolo alcolometrico volumico totale massimo dei prodotti arricchiti destinati alla produzione dei vini a DOP;

6) che le operazioni di arricchimento devono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari citati in premessa;

7) di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Liguria, in quanto il territorio di produzione della denominazione Colli di Luni ricade prevalentemente in tale regione.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale 23/2007 e sulla Banca Dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge regionale.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
GENNARO GILIBERTI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI